

COPIA



COMUNE DI TAURIANOVA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Codice Fiscale 82000670800

Piazza Libertà

Deliberazione n° 21	Pubblicata il _____
in data 22/03/2017	Immediatamente eseguibile: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE **Adunanza Straordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica**

Oggetto:

Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2017.

L'anno 2017 il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18.30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in **seduta pubblica - sessione Straordinaria di 1^a convocazione**, convocato dal Presidente con avvisi scritti regolarmente notificati ai sigg. consiglieri.

Risultano all'appello nominale, alle ore 18.30:

			Presenti	Assenti
1	Siclari Fausto	Presidente	X	
2	Scionti Fabio	Sindaco	X	
3	Gerace Maria Teresa	Consigliere	X	
4	Morabito Maria Stella	Consigliere		X
5	Romeo Dario	Consigliere	X	
6	Falletti Giuseppe	Consigliere	X	
7	Forestieri Francesco	Consigliere	X	
8	Ascone Rosalba	Consigliere	X	
9	De Marco Francesco	Consigliere	X	
10	Versace Marianna	Consigliere		X
11	Lazzaro Filippo	Consigliere	X	
12	Biasi Rocco	Consigliere		X
13	Scarfò Raffaele	Consigliere	X	
14	Perri Maria Teresa	Consigliere	X	
15	Caridi Antonino	Consigliere		X
16	Nicolosi Concetta	Consigliere		X
17	Sposato Rocco	Consigliere	X	
			12	5

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig. Siclari Fausto nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario dott.ssa ROMEO MARIA LORETA.

Sono presenti alla seduta gli Assessori Patrizio, Ferraro, Mamone e Loprete.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ove richiesti, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare (R.G. n° 4/2017), redatto ai sensi dell'art. 115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;

[Dato atto che, alle ore 18,40, sono usciti dall'Aula i consiglieri Perri e Lazzaro - 10 presenti]

[Dato atto che, alle ore 18,42, è uscito dall'Aula il consigliere Scarfò - 9 presenti]

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge di Stabilità 2014, L. n.147/2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), per la componente di natura patrimoniale, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), per la componente riferita ai servizi;

Tenuto conto che l'I.M.U. è disciplinata:

- dall'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 30 Luglio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Richiamata la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, in materia di Imposta municipale propria (IMU), ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le seguenti novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo:

- ✓ art. 1, comma 10, lett. b) – La base imponibile è ridotta del 50 per cento “ ... per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ...”;
- ✓ art. 1, comma 13 – “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ...
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.”;
- ✓ art. 1, comma 10, lett. c) – E' stato ristabilito che per tutti i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;
- ✓ art. 1, comma 10, lett. e) - Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, *entro il termine perentorio del 14 ottobre* dello stesso anno;

- ✓ art. 1, comma 14, lett. c) – Viene definito un valore di riferimento per la TASI sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con aliquota allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di azzerarla o aumentarla sino allo 0,25 per cento;
- ✓ art. 1, comma 15 – E' prevista l'esenzione alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari *anche in deroga al requisito della residenza anagrafica*;
- ✓ art. 1, comma 21 – *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."* (cd. Imbullonati);
- ✓ art. 1, comma 53 – *"Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."*;

Ricordato che, dal 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è suddiviso tra Stato (tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base) e Comuni (il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote);

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Atteso che:

- il Fondo è stato ripartito con DPCM tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Visto che questo comune, per l'anno d'imposta 2016, con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 23 aprile 2016, esecutivo ai sensi di legge, ha deliberato le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquota e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Variazione +/-
Aliquota ordinaria	1,06%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti altresì:

- l'art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30 dicembre 2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le misure di base;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, come modificato dall'art.1, comma 42, lett. a), della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto di approvare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Aliquota ordinaria	1,06%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito in legge 23.05.2014, n. 80, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti: n° 09 favorevoli (all'unanimità), espressi mediante votazione elettronica, da n° 09 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) **Di approvare**, per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione +/-
Aliquota ordinaria	1,06%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 2) **Di dare atto** che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti, nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso che, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito in legge 23.05.2014 n. 80, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale;
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ed a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) **Di dare atto**, inoltre, che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

4) **Di dare atto**, altresì, che:

- l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- l'art. 1, comma 10, lett. c), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha ristabilito che per tutti i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;
- l'art. 1, comma 21 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha escluso dalla stima diretta alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cd. Imbullonati);

5) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs.n. 446/97 ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208,

6) **Di pubblicare** altresì la presente deliberazione sul sito web istituzionale;

7) **Di dichiarare** il presente atto deliberativo, constatata l'urgenza, con separata votazione [n° 09 voti favorevoli (all'unanimità), espressi mediante votazione elettronica, da n° 09 consiglieri presenti e votanti], immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI TAURIANOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione aliquote anno 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

VISTO: Si esprime parere favorevole.

Taurianova, li 16 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Giuseppe Crocitti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

VISTO: Si esprime parere favorevole.

Taurianova, li 16 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Giuseppe Crocitti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Siclari Fausto

IL VICE SEGRETARIO
Fto ROMEO MARIA LORETA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL VICE SEGRETARIO
ROMEO MARIA LORETA

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Taurianova, li 22/03/2017

IL VICE SEGRETARIO
Fto ROMEO MARIA LORETA

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line il _____ Registro n. _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Fto _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

❖ CHE la su estesa deliberazione

- ☐ **A** – E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
- ☐ **B** – E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

N O T E

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto QUATTRONE ANTONIO

Per l'attestazione di cui alle lettere () – ()